



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
VIA ESTRAMURALE CASTELLO – MIGLIONICO**

Tel./fax 0835 559008 - 0835 550025 - e - mail: mtic83300n@istruzione.it-
PEC: mtic83300n@pec.istruzione.it -C.F.93056900777- sito web: www.icmiglionico.edu.it.

Ai docenti

Al personale ATA

Ai genitori/tutori degli alunni e delle alunne

Al DSGA

Alla Commissione elettorale

Albo online

Sito web

I.C. - MIGLIONICO - MTIC83300N
Prot. 0008158 del 03/11/2021
02-01 (Uscita)

OGGETTO: Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** l'art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;
- VISTO** il TU del 18 aprile 1994, n. 297 *“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”*;
- VISTA** l'O.M. del 15 luglio 1991, n. 215 *“Elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”* modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277;
- VISTA** la nota n. 24032 del 6 ottobre 2021 *“Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2022”* del Direttore generale del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione relativa alle elezioni per l'a. s. 2021/22, che demanda, come di consueto, ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali il compito di fissare, non oltre il termine di domenica 28 novembre e lunedì 29 novembre 2021, per il territorio di rispettiva competenza, la data delle votazioni per l'elezione dei Consigli di circolo/istituto giunti a scadenza ovvero venuti a cessare per qualsiasi altra causa e per le eventuali elezioni suppletive;
- VISTA** la nota n. 6118 del 12 ottobre 2021 *“Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2022”* del Dirigente del Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola;
- VISTA** la scadenza per decorso triennio dell'attuale Consiglio di Istituto;
- RITENUTO** di dover procedere all'indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;

INDICE

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

Le operazioni di votazione per le elezioni del Consiglio di Istituto si svolgeranno nei giorni di domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e di lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8,00 alle ore 13,30.

Al riguardo si rammenta lo scadenziario elettorale ai sensi dell'OM 215/1991:

1. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell'Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico.
2. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
3. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.
4. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
5. Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.
6. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione.
7. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'albo.
8. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale.
9. L'Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.
10. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
11. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati.
12. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. È immediatamente insediato per le operazioni preliminari.
13. Proclamazione dell'eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
14. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.
15. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.
16. Prima convocazione del Consiglio d'Istituto (entro 20 giorni).

Si ricorda che, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui

8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico; il consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

Si precisa che:

- Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.
- Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

Si sottolinea, inoltre, che:

1. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I[^], II, ecc.] riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 12 genitori; massimo 12 docenti; massimo 2 personale ATA). La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le liste per le componenti devono essere presentate da:

- a. per la componente Genitori: almeno 20 genitori;
- b. per la componente Docenti: almeno 8;
- c. per la componente ATA: almeno 2;

e consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell'Istituto.

2. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.

3. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.

4. I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell'ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste.

Successivamente alla presentazione delle liste, **non** è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che:

- Nessun Elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista.

- Nessun Candidato può essere incluso in più liste della medesima componente.
- Nessun Candidato può presentare alcuna lista.
- Nessun Componente della Commissione Elettorale può essere candidato di alcuna lista, ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.

Si ricorda che, ai sensi dell'art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Caterina POLICARO

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa